



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre

Oggetto: Affidamento diretto dei lavori di disinfestazione e sanificazione degli spazi della torretta e delle soffitte del Castelletto, nonché della bonifica di amianto friabile dai pannelli copricoloriferi posti al primo piano del medesimo edificio.

Importo complessivo: pari a € 9.851,50 (novemilaottococinquanteuno/50) compresa IVA (22%), oneri per la sicurezza ed ogni ed eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili.

Smart CIG: ZC63157290

CUP: F93G16000820001

Termine conclusione lavori: 30 giugno 2021

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza e opere propedeutiche alla rifunzionalizzazione del Castelletto;

CONSIDERATO che è emerso come gli spazi della torretta e del sottotetto dell'edificio necessitino di disinfestazione e sanificazione;

CONSIDERATO inoltre che è emersa la presenza di amianto friabile nei pannelli copricoloriferi posti al primo piano;

CONSIDERATO pertanto che, per questioni di sicurezza, è necessario provvedere quanto prima alla disinfestazione, sanificazione e bonifica degli spazi;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.;

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO l’art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l’art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 12, la quale al comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

RITENUTO di procedere all’affidamento dei in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa;

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che prevede l’obbligatorietà, anche per l’Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell’edificio da mantenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi installati;

CONSIDERATO che è stata interpellata la ditta **Cerbone Giovanni & Figlio Srl** (con sede a S. Dorligo della Valle – TS, Via J. Ressel, 2-5/A, 34018, P.I. 00591720321);

VALUTATA l'offerta economica ricevuta dall'operatore economico interpellato, ditta **Cerbone Giovanni & Figlio Srl**, assunta agli atti con prot. 935 del 01/04/2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO che, da confronto con lavorazioni similari, l'offerta presenta pare congrua all'entità dell'intervento e la ditta è in possesso dei requisiti specialistici necessari per le lavorazioni indicate;

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato dal suddetto operatore economico, risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica, capacità tecnica nonché esso si configura come migliore offerta in termini di rapidità, efficienza ed economicità e qualità nei termini del servizio richiesto;

CONSIDERATA la specifica preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico individuato, il cui profilo professionale evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo degli incarichi affidati nel pregresso e constatata la congruità dei prezzi;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre 2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione;

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 9.851,50 (novemilaottococinquante/50) compresa IVA (22%), oneri per la sicurezza ed ogni ed eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m. in considerazione dell'esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza nello specifico al **Capitolo di Bilancio n. 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione di beni immobili" Esercizio finanziario 2021 (fondi speciali finanziamento ex L. 190/2014 – annualità 2016)**;

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo con Protocollo INAIL_ 26233860 del 19/02/2021, valido fino al 19/06/2021;

DATO ATTO che, per il servizio in oggetto, si indica quale Responsabile del Procedimento l'arch. Francesco Krecic (mail: francesco.krecic@beniculturali.it);

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per i lavori in oggetto (D.lgs. 81/2008);

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nonché, per quanto in deroga, ex art. 1, comma 1, lett a) della L. n. 120/2020 alla ditta **Cerbone Giovanni & Figlio Srl** (con sede a S. Dorligo della Valle – TS, Via J. Ressel, 2-5/A, 34018, P.I. 00591720321) per il lavoro in oggetto da eseguire (con ogni urgenza) e comunque entro il 30 giugno 2021. Tali interventi sono descritti nell'offerta registrata agli atti con prot. 935 del 01/04/2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, che qui viene integralmente richiamata;

3. Di impegnare l'importo di € **9.851,50 (novemilaottocentocinquantuno/50)** compresa IVA (22%), oneri per la sicurezza ed ogni ed eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili a fronte delle suddette lavorazioni. Tale importo verrà impegnato sul **Capitolo di Bilancio n. 2.1.2.020 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione di beni immobili" Esercizio finanziario 2021 (fondi speciali finanziamento ex L. 190/2014 – annualità 2016)**;
4. Di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;
5. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. Di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell'operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;
7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;
8. di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;
9. che ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;
10. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il Direttore

Andreina Contessa, Ph.D.